

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DEI CONSIGLIERI ED EX
CONSIGLIERI, NONCHÉ DEI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELL'ORDINE REGIONALE DEI
GEOLOGI DI SICILIA**

Approvato con delibera n. 90/21 adottata dal Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia nella seduta del 13/05/2021

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Soggetti
- Art. 3 – Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile
- Art. 4 – Esclusioni
- Art. 5 – Condizioni per l'ammissione
- Art. 6 – Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi
- Art. 7 – Istanza per l'ammissione
- Art. 8 – Procedimento
- Art. 9 – Limiti
- Art. 10 – Competenze
- Art. 11 – Conclusione favorevole
- Art. 12 – Rimborso delle spese legali
- Art. 13 – Scelta del legale
- Art. 14 – Definizione
- Art. 15 – Norme finali

Art. 1 Oggetto

1. Le norme di cui al presente regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del rimborso delle spese legali per l'assunzione a carico dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali in favore del Presidente e/o degli ex Presidenti, dei Consiglieri e/o ex Consiglieri, dei dipendenti e/o ex dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile.

Art. 2 Soggetti

1. Le norme di cui al presente regolamento sono dirette esclusivamente in favore del Presidente e/o degli ex Presidenti, dei Consiglieri e/o ex Consiglieri, dei dipendenti e/o ex dipendenti dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia.
2. Non possono essere rimborsate le spese legali in favore di soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni e/o organi consultivi, ancorché obbligatori per legge, né tanto meno in favore di collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con l'O.R.G.S..

Art. 3 Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile 1. Il Presidente e/o degli ex Presidenti, dei Consiglieri e/o ex Consiglieri, dei dipendenti e/o ex dipendenti hanno diritto a essere tutelati quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio e/o della funzione in osservanza ed in esecuzione dei compiti di ufficio.

2. La tutela legale può essere concessa per ogni stato, fase e grado del processo e per tutte le eventuali procedure connesse e/o dipendenti.

3. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi, mentre non opera, in ogni caso, nel caso di azione o denuncia promossa o sporta dall'O.R.G.S.. **Art. 4 Esclusioni**
Non è in ogni caso consentito il rimborso delle spese legali, laddove il procedimento giudiziario venga azionato dai medesimi soggetti di cui al precedente art. 2.

Art. 5 Condizioni per l'ammissione

1. La tutela opera solo in presenza di addebiti il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività espletata in nome e per conto dell'O.R.G.S. e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'O.R.G.S. nell'esercizio della sua attività istituzionale.

3. Affinché possa procedersi al riconoscimento della tutela legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) rapporto organico di servizio per i dipendenti e/o *ex* dipendente, di mandato per il Presidente e/o dei Presidenti, e/o dei Consiglieri e/o *ex* Consiglieri dell'Ordine; b) assenza di conflitto di interessi con l'O.R.G.S.;
- c) tempestività dell'istanza;
- d) assenza di dolo o colpa grave;
- e) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- f) gradimento del legale da parte dell'O.R.G.S.;
- g) sentenza di assoluzione o provvedimento similare.

Art. 6 Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio/rapporto di mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dai soggetti di cui al precedente art. 2.
2. Pertanto, gli atti e i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio.
3. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'O.R.G.S. ed essere, in ogni caso, imputabile a quest'ultimo.
4. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi dei soggetti di cui al precedente art. 2.
5. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dai soggetti di cui al precedente art. 2 e l'O.R.G.S., deve essere accertata una diretta coincidenza tra gli interessi dell'O.R.G.S. e quelli degli istanti.
6. Il conflitto di interessi sorge:
 - a) in presenza di fatti, atti compiuti, e/o omissioni di atti dovuti, posti in essere con dolo o colpa grave;
 - b) quando per il medesimo fatto oggetto del procedimento civile, contabile o penale, l'attivazione dello stesso provenga dall'O.R.G.S.;
 - c) nel caso in cui l'O.R.G.S. è parte offesa.
7. Per il dipendente e/o *ex* dipendente il conflitto di interesse sorge anche:
 - a) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento giudiziario penale, il fatto contestato sia rilevante sotto il profilo disciplinare;
 - b) quando i fatti contestati in sede giudiziaria si pongono in contrasto con le norme del Codice Deontologico vigente, ovvero quando gli istanti il dipendente e/o l'*ex* dipendente non abbia ottemperato all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis*, Legge 7/08/1990, n. 241.
8. In ogni caso, la costituzione in giudizio dell'O.R.G.S. quale parte civile anche nei confronti degli istanti integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.
9. A prescindere dal preventivo ottenimento del gradimento nella fase iniziale, considerato che la valutazione sul conflitto di interessi potrebbe non aver tenuto conto di elementi esistenti e non conosciuti se non all'esito del procedimento giudiziale, se pure conclusosi con l'assoluzione dell'indagato, potrebbe non farsi luogo al rimborso delle spese legali sostenute, se si evidenzia una palese e incontestabile situazione di conflitto di interessi legata al comportamento gravemente lesivo da parte degli istanti nei confronti dell'O.R.G.S..
10. In ogni caso è preciso dovere degli istanti informare sempre, preventivamente e tempestivamente l'O.R.G.S. in merito all'avvio del procedimento e/o del processo, per consentire a quest'ultimo di assumere le dovute decisioni.

Art. 7 Istanza per l'ammissione

1. Per poter essere ammesso al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati al precedente art. 3, gli istanti devono dare immediata comunicazione all'O.R.G.S. mediante apposita istanza motivata, indicando il nominativo del legale scelto.
2. Salvo casi di particolare urgenza, la predetta comunicazione deve precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.
3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) la richiesta di rimborso delle spese legali, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile al caso concreto oggetto del procedimento giudiziario promosso; in particolare l'atto

giudiziario introduttivo del procedimento notificato all'istante da parte dell'autorità giudiziaria e/o del soggetto promotore.

b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto soggetto a preventivo gradimento, ai sensi dell'art. 5;

c) l'impegno a comunicare, in occasione della definizione del giudizio, l'esito dello stesso, trasmettendo copia del provvedimento finale.

Art. 8 Procedimento

1. L'O.R.G.S., sussistendone le condizioni, ivi compresa l'assenza di conflitto di interessi, procede all'ammissione e al riconoscimento del rimborso delle spese legali, in caso di:

a) sentenza penale di assoluzione con la c.d. formula piena passata in giudicato;

b) sentenza civile o contabile definitiva con la quale viene esclusa la responsabilità dell'istante, fatto salvo, per quanto riguarda il giudizio contabile, quanto previsto dal D.Lgs. 174/2016; c) altro provvedimento favorevole ai sensi del successivo art. 11.

2. L'O.R.G.S. provvederà a rimborsare le spese legali sostenute dall'istante nella misura dei minimi tariffari di cui al D.L. n. 55/2014, mentre, in caso di liquidazione giudiziale delle spese, nella misura liquidata dal Giudice designato.

Art. 9 Limiti

1. L'ammissione al rimborso delle spese legali è parametrato esclusivamente ai valori minimi delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale regolarmente quietanzata ed altresì corredata dalla copia di tutta la documentazione giustificativa delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.

3. Il rimborso delle spese legali è limitato, comunque, a un solo difensore. **Art. 10 Competenze**

1. Il gradimento da parte dell'O.R.G.S. sul legale scelto dall'istante si intende espresso decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11 Conclusione favorevole

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà disposto in favore dell'istante solo ed esclusivamente nel caso in cui il processo e/o procedimento giudiziario si sia concluso in senso favorevole secondo quanto indicato dall'art. 8, comma I.

2. Non è previsto, in particolare, il rimborso delle spese legali sostenute in caso di prescrizione, salva l'ipotesi di decreto di archiviazione per prescrizione durante le indagini preliminari.

3. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento, ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione o amnistia.

4. Nel caso di prescrizione intervenuta nel secondo grado di giudizio, per provvedere al rimborso, può tenersi conto solo ed esclusivamente dell'esito del giudizio di primo grado.

5. Nella valutazione del chiesto rimborso deve, in ogni caso, tenersi conto di quanto dichiarato nel provvedimento di archiviazione da parte del giudice inquirente.

Art. 12 Rimborso delle spese legali

1. L'O.R.G.S. rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti e abbia ottenuto il gradimento.

2. Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente art. 9.

3. Il rimborso delle spese legali viene effettuato direttamente all'istante successivamente all'avvenuta presentazione sia della parcella quietanzata, sia della documentazione comprovante l'attività svolta.

Art. 13 Scelta del legale

1. Il legale scelto dall'interessato per la propria difesa in giudizio non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'O.R.G.S., né deve avere con quest'ultimo contenziosi personali, né per i propri aventi causa (quali familiari e affini) e nemmeno avere incarichi di assistenza e difesa pendenti contro l'O.R.G.S..

2. L'istante è tenuto a comunicare all'O.R.G.S. ogni e qualsivoglia circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità e/o decadenza dal gradimento espresso con la prosecuzione dell'incarico legale.

Art. 14 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- a) in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti dell'interessato, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o altro provvedimento similare (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- b) in materia civile: la fattispecie in cui l'interessato venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- c) in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dall'interessato in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale. **Art. 15**

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia; 2. Il presente regolamento entrerà in vigore in occasione della pubblicazione della relativa delibera presso il sito istituzionale dell'O.R.G.S..